

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5239

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Presentata il 15 novembre 1990

Norme volte a consentire il risarcimento dei danni derivanti
da contagio a causa di vaccinazioni obbligatorie

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imposizione di un trattamento sanitario come la vaccinazione obbligatoria da parte dello Stato non può non implicare il riconoscimento di una protezione a favore del cittadino esposto al rischio, in virtù del diritto fondamentale alla salute.

Tale diritto discende da un essenziale principio costituzionale, affermato dall'articolo 32, che ribadisce il diritto assoluto e primario di ogni singolo a vedere tutelata la propria salute.

Da ciò deriva l'esigenza di un equilibrio e di un contemperamento delle misure di prevenzione affidate alla vaccina-

zione, con il diritto individuale al risarcimento di eventuali danni all'integrità fisica della persona.

Si tratta, infatti, di rendere compatibili due decisive esigenze: quella della collettività di difendersi dal pericolo delle malattie, anche se ciò comporta, con l'imposizione del trattamento sanitario profilattico, un limite al principio della autodeterminazione; dall'altra l'esigenza di tutela della salute del cittadino, che potrebbe ricevere danno a causa della profilassi, e l'affermazione della reciprocità del principio di solidarietà tra individuo e collettività.

A queste considerazioni è pervenuta la stessa Corte costituzionale con una sentenza, pubblicata nello scorso giugno 1990, con cui dichiara illegittima la legge 4 febbraio 1966, n. 51, regolatrice della vaccinazione obbligatoria antipoliomelite, nella parte in cui « non prevede a carico dello Stato un'equa indennità per il danno causato per il contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria », ribadendo fortemente un orientamento

giurisprudenziale più volte manifestato e che ha visto la Consulta « fermissima » nel ritenere la salute diritto fondamentale dell'uomo.

La presente proposta di legge, che consta di un solo articolo, tende a dare esito alla sentenza della Consulta colmando una lacuna dell'ordinamento che certamente non rende coerente la nostra legislazione, per questa particolare questione, con i principi di civiltà giuridica cui l'ordinamento si ispira.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Chiunque subisca danno a causa di contagio od altra malattia riconducibile anche casualmente alla vaccinazione obbligatoria, ha diritto ad una equa indennità, a titolo di risarcimento, a carico dello Stato.

2. Le modalità e le procedure per rendere esigibile l'indennità risarcitoria di cui al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.